



**N. 822-A**

**ALLEGATO**

## **RELAZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

Relatore LICHERI

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 2018

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018

**presentato dal Ministro per gli affari europei**

**di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

**con il Ministro della giustizia**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**con il Ministro della salute**

**con il Ministro dell'interno**

**con il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali**

**con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

**con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

**con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

**e con il Ministro per la famiglia e le disabilità**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2018**

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale*

## EMENDAMENTI

### Art. 1

#### 1.1

RIZZOTTI, TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO

#### Respinto

*Al comma 1 lettera f), numero 1), sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».*

---

#### 1.2

PARENTE, PITTELLA, PATRIARCA, FEDELI, GINETTI, NANNICINI, LAUS

#### Respinto

*Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole: « tirocinio di adattamento » inserire le seguenti: « con prova finale che attesti la compensazione delle competenze »;*

b) *sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) al comma 6, le parole: "L'applicazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "l'applicazione dei commi 1 e 4" e le parole: "dello Stato membro di provenienza" sono soppresse».

---

#### 1.3 (Testo 2)

PARENTE, PITTELLA, PATRIARCA, FEDELI, GINETTI, NANNICINI, LAUS

#### Accolto

*Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) al comma 6, le parole: "L'applicazione del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "L'applicazione dei commi 1 e 4".»

\_\_\_\_\_

## Art. 2

### 2.1

SIMONE BOSSI, CASOLATI

#### Ritirato

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, PAPTHEU

#### Respinto

*Al comma 1, sostituire il capoverso «3.», con il seguente:*

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;

b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

---

### 2.3 (Testo 3)

SIMONE BOSSI, CASOLATI, BONFRISCO, PUCCIARELLI, LOREFICE, ANGRISANI, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI

#### Accolto

*Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore*

merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

---

#### 2.4

LOREFICE, DONNO

##### **Ritirato**

*Al comma 1, capoverso «3.», sopprimere le parole: «e servizi».*

---

#### 2.5

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

##### **Assorbito**

*Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le seguenti parole: «e servizi».*

---

#### 2.6

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

##### **Assorbito**

*Al comma 1, capoverso «comma 3», aggiungere il seguente periodo: «, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione, laddove non sia garantita la terzietà del mediatore o comunque in situazione di conflitto di interessi».*

---

**Art. 3****3.1**

BONFRISCO, PUCCIARELLI, SIMONE BOSSI, CASOLATI

**Ritirato***Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:***«Art. 10-bis.***(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *b)* apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: "distanza" inserire le seguenti: "non inferiore a 200 metri";

2) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

*b)* la lettera *c)* è abrogata;

*c)* alla lettera *d)* apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera *b)*".

*d)* alla lettera *e)* apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: da "di parametri certi" a "nazionale" con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera *b)*".

2) le parole: "volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" sono abrogate;

*e)* alla lettera *f)*, le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».

### 3.2

BONFRISCO, PUCCIARELLI, SIMONE BOSSI, CASOLATI

#### Ritirato

*L'articolo è soppresso.*

*Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:*

#### «Art. 10-bis.

*(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera b)".

d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole da: "di parametri certi" a "nazionale" con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera b)".

2) le parole: "volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" sono abrogate;

e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».

### 3.3

BONFRISCO, PUCCIARELLI, SIMONE BOSSI, CASOLATI

#### Ritirato

*L'articolo è soppresso.*

*Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione";

b) la lettera c) è abrogata;

c) alla lettera d), le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

d) alla lettera e), le parole: ", voltati ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto" sono soppresse;

e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.



2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».

### 3.4 (Testo 3)

BONFRISCO, PUCCIARELLI, SIMONE BOSSI, CASOLATI

#### Accolto

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) alla lettera b):*

1) dopo le parole: "distanza" inserire le seguenti: "non inferiore a 200 metri";

2) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalle seguenti: "di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti";

*b) la lettera c) è abrogata;*

*c) alla lettera d):*

1) le parole: "produttività minima" sono sostituite dalla seguente: "popolazione";

2) dopo le parole: "di popolazione" inserire le seguenti: "di cui alla precedente lettera b)".

*d) alla lettera e) le parole da: "di parametri certi", fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera b)".*

*e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente," e "e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo" sono soppresse.*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.

205, quanto a 400 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e quanto a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.».

### 3.5

IL RELATORE

#### Accolto

*Al comma 2, dopo le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «e da trasmettere alle Camere» e, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

### 3.0.1

IL RELATORE

#### Accolto

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - procedura di infrazione 2017/2090)*

1. L'articolo 113-*bis*. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è così sostituito:

"Art. 113-*bis*. - *(Termini di pagamento. Clausole penali)*. - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei

lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"».

### **3.0.2 (Testo 3)**

BONFRISCO, PUCCIARELLI, SIMONE BOSSI, CASOLATI

#### **Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)*

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta con l'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati

o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

### **3.0.3/1**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI

#### **Ritirato**

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 1.*

---

### **3.0.3/2**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI

#### **Ritirato**

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 2.*

---

**3.0.3/3**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI

**Ritirato**

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 3.*

---

**3.0.3/4**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI

**Ritirato**

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 4.*

---

**3.0.3/5**

PITTELLA, FEDELI, GINETTI

**Ritirato**

*Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 5.*

---

**3.0.3**

IL GOVERNO

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili agli immigrati - Caso EU pilot 9211/17/HOME)*

1. All'articolo 41, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno"

no", sono così sostituite: "Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 del presente decreto";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Gli stranieri titolari di permesso unico lavoro, così come i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle prestazioni, costituenti diritti soggettivi alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1-*ter*. In deroga a quanto previsto dal comma 1-*bis*, nell'ambito delle prestazioni, costituenti diritti soggettivi, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi."

2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "del diritto di soggiorno permanente," sono inserite le seguenti: "ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

3. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, le parole: "in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo";

b) all'articolo 75, comma 1, primo alinea, le parole "ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", sono sostituite dalle seguenti: "o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente, per l'anno 2019 in 10,3 milioni di euro, per l'anno 2020 in 13,4 milioni di euro, per l'anno 2021 in 11,8 milioni di euro, per l'anno 2022 in 12 milioni di euro, per l'anno 2023 in 12,2 milioni di euro, per l'anno 2024 in 12,5 milioni di euro, per l'anno 2025 in 12,7 milioni di euro, per l'anno 2026 in 13 milioni di euro, per l'anno 2027 in 13,2 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2028 in 13,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.".»

**Art. 5****5.0.1 (Testo 2)**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali. Procedura d'infrazione n. 2014/4187)*

1. L'articolo 73 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

**"Art. 73.**

*(Autorità nazionale di vigilanza)*

1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'amministrazione indicata attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".».

---



**Art. 8****8.1**

SIMONE BOSSI, PUCCIARELLI, CASOLATI, BONFRISCO

**Accolto**

*Al comma 1, lettera a) capoverso 20-ter, comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio.».*

---

**8.0.1**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

**«Art. 8-bis.**

*(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso S.A. 50464 2018/N)*

1. Il comma 1087, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è abrogato».

*Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo IV con il seguente: «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO».*

---

## Art. 9

### 9.1

LOREFICE, BONFRISCO, ANGRISANI, DONNO, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, PUCCIARELLI

#### Accolto

*Al comma 1, capoverso «2-sexies», aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies».

### 9.2

LOREFICE, BONFRISCO, ANGRISANI, DONNO, DI MICCO, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, PUCCIARELLI

#### Accolto

*Al comma 1, capoverso «2-septies», aggiungere in fine il seguente periodo:* «Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti sono necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale».

**9.3**

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

**Assorbito limitatamente al primo periodo, respinto per la parte restante**

*Dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:*

«2-septies.1. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti di cui al comma 2-bis sono necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. Tuttavia, l'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica quando le entità autorizzate sono a conoscenza della disponibilità in commercio di versioni accessibili dell'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi».

**9.4**

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

**Assorbito**

*Dopo il comma 2-terdecies, inserire il seguente:*

«2-quaterdecies. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Ministro della salute e del Ministro per la famiglia e le disabilità, definisce con proprio decreto le modalità specifiche per verificare il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2-sexies e il rispetto degli obblighi previsti dei commi 2-duodecies e 2-terdecies».

**9.0.1**

GIANNUZZI

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«9-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il corretto recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti*

*ti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il comma 4 è abrogato».

---

**Art. 10****10.0.1**

IL GOVERNO

**Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 745/2017 e 746/2017)*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera *e*), sono inserite le seguenti: "*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute; *e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all'articolo 24, dopo il comma *4-bis*, sono inseriti i seguenti:

"*4-ter*. L'Autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'Autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

*4-quater*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004."

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute; *e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all'articolo 12, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"*3-bis*. L' autorità competente, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto, è l'autorità designata, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

*3-ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute, del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004."

3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "*e-bis*) autorità competente: Ministero della salute; *e-ter*) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all'articolo 20, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"*3-bis*. L' autorità competente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e-bis*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter*), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

*3-ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.

3-*quater*. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3-*ter*, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della Salute previste dagli articoli 34, 42, primo paragrafo e 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/746, si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 2004. "";

c) il secondo comma dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

## Art. 11

### 11.1

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 8, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti"».

### 11.2

ASSUNTELA MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

#### **Respinto**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 9, comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "I sistemi riconosciuti trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti"».



**11.3**

MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

**Respinto**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.

9-bis. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.

9-ter. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

9-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, 9-bis e 9-ter"».

**11.4**

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i produttori e i terzi che agiscono in loro nome,» inserire le seguenti: «i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».*

**11.5**

LOREFICE, ANGRISANI, DI MICCO, DONNO, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome» aggiungere le seguenti: «i distributori, i centri di raccolta e gli impianti di trattamento».*

---

**11.6**

TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, PAPTHEU, GALLONE

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome» aggiungere le seguenti: «, i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».*

---

**11.7**

SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, PITTELLA, GINETTI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) all'articolo 23:*

*1) il comma 1 è soppresso;*

*2) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*«2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:*

*a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;*

b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento"».

---

### 11.8

ASSUNTELA MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

#### Respinto

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 24:

1) al comma 2 le parole: "13 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";

2) il comma 3 è soppresso».

---

### 11.9

LOREFICE, ANGRISANI, DI MICCO, DONNO, GAUDIANO, GIANNUZZI, RICCIARDI

#### Accolto

*Al comma, 1, lettera c), capoverso 7, dopo la parola: «garanzia», aggiungere le seguenti: «anche se in formato digitale».*

---

### 11.10

TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, PAPTATHEU, GALLONE

#### Accolto

*Al comma 1, lettera c), capoverso «7», dopo la parola: « apporre», aggiungere le seguenti: «il marchio del produttore e», e sostituire le parole: «lo stesso è apposto» con le seguenti: «gli stessi sono apposti».*

---

**Art. 12****12.1**

TARICCO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.***12.2 (Testo 2)**

VALLARDI, SIMONE BOSSI, CASOLATI, BONFRISCO, PUCCIARELLI

**Accolto***Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 12.***(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)*

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

**12.3**

TARICCO

**Assorbito**

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, le potature e ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

**12.4**FERRAZZI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI,  
SUDANO, TARICCO**Assorbito**

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «la paglia e», con le seguenti: «la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni».*

**12.5**FERRAZZI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI,  
SUDANO**Assorbito**

*Dopo le parole: «da tale biomassa», inserire le seguenti: «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,».*

**12.6**

TIRABOSCHI, GALLONE, ALFREDO MESSINA, PAPTATHEU, TESTOR,  
GIAMMANCO, MASINI, CESARO

**Assorbito**

*Al comma 1, al capoverso «f)» aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituite da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-*bis* per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati impieghi diversi da quelli su indicati».

---

**12.7**

MARTELLI, GIANNUZZI

**Assorbito**

*All'articolo 12, capoverso «f)», aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«È altresì consentito, per i fini di cui alla presente lettera, l'utilizzo in luoghi diversi da quelli di produzione purché mediante processi che non mettano in pericolo la salute umana».

---

**12.0.1**

MORONESE, DONNO, DI MICCO, GIANNUZZI, RICCIARDI, GAUDIANO,  
ANGRISANI, LOREFICE

**Assorbito**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Sospensione degli incentivi sull'energia prodotta da biomasse e bioliquidi)*

1. Il comma 588 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».

---

**12.0.2**

MORONESE, DONNO, DI MICCO, GIANNUZZI, RICCIARDI, GAUDIANO,  
ANGRISANI, LOREFICE

**Accolto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati».

---

**12.0.3**

IANNONE, FAZZOLARI

**Respinto**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d'infrazione n. 2014/4231).*

1. Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999"».

**12.0.4**

DE PETRIS, LAFORGIA, GIAMMANCO

**Respinto**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "previo parere", è aggiunta la parola: "vincolante";*

b) *al comma 4, le parole: "sentito l'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere vincolante dell'Istituto"».*



**12.0.5**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis**

*(Disposizioni relative alla responsabilità primaria ed alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021)*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:

**"Art. 1-bis (Principi generali)**

1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi hanno la responsabilità primaria della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

2. In caso di mancanza di soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato ha la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività

di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro o del paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite.".»

---

**Art. 13****013.0.1**

FEDELI, PITTELLA, GINETTI

**Respinto**

*All'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. 013.**

*(Attuazione della sentenza della CGUE 10 giugno 2010 nelle cause C-395/08 e C-396/08)*

1. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 nelle cause C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario *part-time* verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, alle parole: «della presente legge» premettere le seguenti: «degli articoli da 1 a 12».*

**Coord.1**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni, relative all'emendamento 3.5:*

*a) al comma 2, sopprimere le parole: «e da trasmettere alle Camere»;*

*b) sopprimere il comma 4.*

---

**Coord.2**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'articolo 3-bis, comma 1, introdotto con l'emendamento 3.0.2 (testo 3), dopo le parole: «nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati», inserire le seguenti: «e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234»*

---

**Coord.3**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 73», introdotto con l'emendamento 5.0.1 (testo 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'autorità suddetta svolge le funzioni trasferite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---